

# *Studio Legale Salvalaggio*

Via D. Manin n. 12 – Treviso  
tel. 0422/541024 – fax 0422/410534  
pec: catiasalvalaggio@pec.ordineavvocatitreviso.it

## **AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 CO. 4 C.P.A. E 52 C.P.A**

\*\*\*

### **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**

#### **SEZIONE STACCATA DI BRESCIA**

\*\*\*

Con riferimento al ricorso per ottemperanza ex art. 112 co. 2 lett. c) c.p.a. **n. 01131/2018** promosso da: **AZ. AG. RIGO DI RIGO EZIO E GIOVANNI S.S.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Ezio Rigo, corrente a Remanzacco (UD), Fraz. Selvis, in Via Orzano n. 24, P.I. 01649780309, rappresentata e difesa dall'avv. Catia Salvalaggio del foro di Treviso

- *ricorrente*

#### **CONTRO**

**AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede a Roma, in Via Palestro n°81

- *amministrazione intimata*

#### **PER L'ESECUZIONE**

1) del giudicato formatosi sulla **sentenza del Tribunale di Crema n. 456/05 del 24.11.05**

- *sentenza ottemperanda*

\*\*\*

**Sunto dei motivi di gravame:** l'azienda agricola ricorrente lamenta che l'amministrazione intimata Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura agiva in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Crema n. 456/05 del 24.11.05. Ciò in particolare faceva inviando alla ricorrente la comunicazione di AGEA n. 2016.000.2320, con cui le veniva intimato il pagamento del prelievo supplementare per l'annata 2002/2003 con tutti gli interessi maturati, nonostante la sentenza ottemperanda avesse annullato i provvedimenti di comunicazione del prelievo supplementare per tutti i produttori conferenti alle aziende acquirenti, ricorrenti in tale giudizio, e relativi all'annata 2002/2003. In particolare, l'azienda ricorrente aveva conferito il latte in quell'annata alla Associazione Cosplat Friuli Venezia Giulia s.c.a.r.l..

La ricorrente adiva pertanto l'intestato T.A.R. per la Lombardia - Brescia affinché ordinasse all'amministrazione intimata l'ottemperanza di detta sentenza del Tribunale di Crema e dichiarasse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 co. 4 lett. b), nulli tutti gli atti in violazione ed elusione del suddetto giudicato, con particolare riferimento alla comunicazione di AGEA n. 2016.0002320 del 21.01.16 avente ad oggetto "Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile", con la quale veniva comunicato alla ricorrente il prelievo supplementare ex art. 8 quinquies co. 1 l. n. 33/09.

\*\*\*

Si procede con il presente *avviso* alla notificazione per pubblici proclami ex art. 41 co. 4 c.p.a giusta autorizzazione ricevuta in forza del **decreto n. 00388/2018 Reg. Prov. Pres.** del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia (sezione seconda), dott. Roberto Politi – del ricorso in epigrafe indicato.

Le **parti controinteressate** nella presente vicenda sono le seguenti:

- a. Cooperativa Latte Padano 6 s.c.a.r.l., cancellata dal 03.03.14, C.F. e P.IVA 01151830195, ultima sede legale a Crema (CR), Via P. Donati n. 16.
- b. Cooperativa Latte Padano 5 s.c.a.r.l., cancellata dal 26.08.15, C.F. e P.IVA 01146370190, ultima sede legale a Crema (CR), Via P. Donati n. 16.
- c. Cooperativa Latte Tipico 1 s.c.a.r.l., cancellata dal 04.10.13, C.F. e P.IVA 01187220197, ultima sede legale a Crema (CR), Via P. Donati n. 16.
- d. Cooperativa Latte 2003 s.c.a.r.l., cancellata dal 11.06.14, C.F. e P.IVA 01123900191, ultima sede legale a Crema (CR), Via P. Donati n. 16.
- e. Cooperativa Latte Padano 3 s.c.a.r.l., cancellata dal 19.04.12, C.F. e P.IVA 01146390198, ultima sede legale a Crema (CR), Via P. Donati n. 16.
- f. Cooperativa Giuseppe Verdi 2001 s.c.a.r.l., cancellata dal 05.01.10, C.F. e P.IVA 02082190345, ultima sede legale a Fontevivo (PR), Via Leonardo da Vinci n. 9.
- g. Cooperativa Produttori Latte della Serenissima s.c.a.r.l., cancellata dal 22.01.14, C.F. e P.IVA 03428840262, ultima sede legale a Spresiano (TV), Via I. Irti n. 49.
- h. Associazione Cospalat Friuli Venezia Giulia s.c.a.r.l., C.F. e P.IVA 02038030306, con sede legale a Pagnacco (UD), in Via Della Coda 20/2.

Si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

Si riporta di seguito il testo integrale del ricorso:

**AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - BRESCIA**

**RICORSO PER OTTEMPERANZA**

**EX. ART. 112 CO. 2 LETT. C) C.P.A.**

\*\*\*

**CON ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

\*\*\*

di **AZ. AG. RIGO DI RIGO EZIO E GIOVANNI S.S.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Ezio Rigo, corrente a Remanzacco (UD), Fraz. Selvis, in Via Orzano n. 24, P.I. 01649780309, rappresentata e difesa dall'avv. Catia Salvalaggio del foro di Treviso, con studio a Treviso, in Via Manin n°12 (C.F. SLVCTA64B58C111R - Fax 0422/410534 ed email [catiasalvalaggio@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:catiasalvalaggio@pec.ordineavvocatitreviso.it), presso i quali numero o indirizzo si chiede sin d'ora siano eseguite le notifiche) ed

elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Treviso, in Via Manin n°12, giusta mandato rilasciato in calce al presente atto

CONTRO

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma, in Via Palestro n°81

PER L'ESECUZIONE

1) del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Crema n. 456/05 del 24.11.05 (doc. 1)

\*\*\*

FATTO:

Con raccomandata del 04/08/2003 e del 06/08/2003 AGEA notificava alla Cooperativa Latte Padano 6 s.c.a.r.l., alla Cooperativa Latte Padano 5 s.c.a.r.l., alla Cooperativa Latte Tipico 1 s.c.a.r.l., alla Cooperativa Latte 2003 s.c.a.r.l., alla Cooperativa Latte Padano 3 s.c.a.r.l., alla Cooperativa Giuseppe Verdi 2001 s.c.a.r.l., alla Cooperativa Produttori Latte della Serenissima s.c.a.r.l., alla Associazione Cosplat Friuli Venezia Giulia s.c.a.r.l., acquirenti a cui la ricorrente conferiva il suo latte nell'annata 2002/2003, le comunicazioni aventi ad oggetto i risultati della compensazione nazionale per la suddetta annata e la conseguente determinazione del prelievo supplementare dovuto per il medesimo periodo dai propri conferenti, fra cui vi erano anche l'odierna ricorrente, con cui veniva anche intimato alle cooperative stesse il pagamento di detto prelievo entro il primo settembre di quell'anno.

Avverso detto provvedimento, in data 20/08/2003, le Cooperative acquirenti presentavano ricorso al Tribunale Ordinario di Crema, competente per territorio, ai sensi dell'art. 22 della legge n°689/1981. Nessuno si costituiva in giudizio per AGEA, nonostante il ricorso le fosse stato ritualmente notificato, ed il Tribunale di Crema in data 24/11/2005 emetteva la sentenza n°456/2005 con cui, accogliendo il ricorso, annullava i provvedimenti di comunicazione del prelievo supplementare per tutti i produttori conferenti alle aziende acquirenti ricorrenti.

Nessuno impugnava detta sentenza, tanto che diveniva definitiva, come risulta dalla attestazione apposta in calce alla sentenza dalla Cancelleria del Tribunale di Crema in data 11/06/2008 (doc. 3).

A seguito di detta decisione, tutti i produttori conferenti alle cooperative acquirenti si vedevano cancellato dal SIAN il prelievo supplementare per l'annata 2002/2003 e alcuna successiva comunicazione di prelievo per quell'annata giungeva da parte di AGEA né agli acquirenti, né ai produttori.

Ciononostante, in data 26/01/2016, all'azienda agricola oggi ricorrente veniva inviata con raccomandata la comunicazione di AGEA n. 2016.000.2320, con cui le veniva intimato il pagamento del prelievo supplementare per l'annata 2002/2003 con tutti gli interessi maturati (doc. 03).

\*\*\*

Data la palese illegittimità del provvedimento, alcune aziende agricole che parimenti avevano ricevuto simile comunicazione, si rivolgevano agli uffici provinciali competenti e alla stessa AGEA telefonicamente per avere lumi in merito alla sorprendente iniziativa. Venivano così a sapere che AGEA - dopo aver cancellato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Crema n. 456/06 tutti i prelievi di tutti i soci conferenti agli acquirenti che risultavano ricorrenti nel ricorso n. 1267/03 R.G. Tribunale di Crema - aveva ritenuto di inviare l'intimazione del 21/01/2016 chiedendo il pagamento di detto prelievo, in quanto, secondo dette informazioni, la sentenza sarebbe stata cassata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26939/05, resa nel ricorso n. 21723/04 tra AGEA e l'Azienda Agricola Nicolin Francesco (doc. 04).

Una delle suddette aziende agricole, l'Az. Ag. Schnabl Rosa, dunque, data l'assoluta illegittimità di una tale motivazione, inviava una lettera ad AGEA, con cui chiedeva l'autoannullamento dell'intimazione, sottolineando come la sentenza della Corte di Cassazione n°26939/05, depositata in data 07/12/2005, fosse stata effettivamente emessa su ricorso di AGEA volto ad ottenere l'annullamento di una sentenza di un Tribunale ordinario che annullava il prelievo supplementare per l'annata 2002/2003 dell'azienda ricorrente, **ma non certo della sentenza del Tribunale di Crema n°456/05, che non risultava essere mai stata neppure fatta oggetto di impugnazione, tanto che il Cancelliere aveva potuto apporvi la certificazione dell'avvenuto passaggio**

**in giudicato.**

La sentenza citata, infatti, era stata emessa in un ricorso a carico della sola Az. Ag. Nicolin Francesco ed aveva annullato la sentenza del Tribunale di Udine n. 744/04, depositata in data 07/06/2004, e, anche se aveva dettato dei principi in materia di giurisdizione, di certo non poteva essere estesa ad altri ricorsi, sia pur di analogo contenuto, le cui sentenze erano coperte dal giudicato che, in quanto tale, non poteva più essere messo in discussione (doc. 05).

AGEA rispondeva con raccomandata del 28/02/2016, con cui confermava che, a seguito della sentenza del Tribunale di Crema, la stessa con nota n°2788, del 22.11.2013, aveva dichiarato l'irrecuperabilità dei prelievi imputati ai soggetti ricorrenti per il periodo 2002/2003, a seguito della verifica effettuata presso la Suprema Corte di Cassazione, che aveva evidenziato la non proposizione di appello. Tuttavia, in considerazione della diversa interpretazione sul medesimo provvedimento (richiesta versamento del prelievo latte), conseguente alle pronunce giudiziarie emanate da giudici amministrativi e ordinari, l'Agea con nota n. 845 del 27/05/2014 aveva richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato un pronunciamento teso a chiarire la portata del contrasto tra giudicati relativi allo stesso debito che precludeva, a parere dell'Agenzia, il corretto operato da porre in essere per il recupero del prelievo latte. L'Avvocatura Generale dello Stato aveva ritenuto che il giudizio del Tribunale di Crema non fosse pervenuto ad alcuna pronuncia di merito essendo stato annullato dalla suprema Corte di Cassazione per carenza di giurisdizione per analogo ricorso presentato presso il Tribunale di Udine. Tale profilo avrebbe reso irrilevanti le ulteriori questioni relative al contrasto dei giudicati. L'Avvocatura Generale, infine, aveva sostenuto che la pronuncia del Tribunale di Crema, di indirizzo contrario rispetto a quanto sancito dal TAR Lazio, resa a favore degli acquirenti, non avrebbe potuto avere effetto nei confronti dei produttori, in considerazione della prevalenza del giudizio amministrativo, per la questione di giurisdizione, sulla base di consolidati principi della Suprema Corte. Conseguentemente, per le ragioni sinteticamente esposte, sosteneva che l'irrecuperabilità dichiarata non poteva più trovare applicazione nei confronti dei produttori interessati dal ricorso presentato dai primi acquirenti, motivo per cui l'Ufficio latte di Agea aveva emanato le intimazioni di versamento per la campagna 2002/2003, di cui alla L. 33/2009, propedeutiche, in caso di mancata adesione, alle procedure di cui alla L. 91/2015 di recupero coattivo (doc. 06).

\*\*\*

Ad ogni modo, con ricorso del 07.03.16 l'Az. Ag. Rigo chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della suddetta comunicazione di AGEA n. 2016.000.2320 ad oggetto "Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile" con la quale le veniva comunicato il prelievo supplementare ex art. 8 quinquies co. 1 l. 33/09 relativa all'annata lattiero casearia 2002/2003 e ne veniva intimato il versamento unitamente agli interessi maturati, per complessivi € 141.525,83, sulla base di molteplici motivi (doc. 07).

In particolare, con memoria ex art. 73 c.p.a., la ricorrente rappresentava che il Tribunale di Crema, con sentenza n. 456/05 del 24.11.05, passata in giudicato, aveva annullato varie comunicazioni di AGEA, e le relative intimazioni di pagamento, notificate con raccomandate del 04.08.03 e del 06.08.03 tra cui quella inviata al primo acquirente "Associazione Cospalat Friuli Venezia Giulia", cui la stessa aveva conferito il latte (doc. 08).

Sulla base di tali motivazioni, sia il T.A.R. di Trieste che Codesto Ill.mo Tribunale già avevano provveduto ad annullare comunicazioni di AGEA aventi identico contenuto (doc. 09)

Il T.A.R. di Trieste, tuttavia, con sent. n. 242/2018 pubbl. il 09.07.18 (doc. 10), respingeva il ricorso dell'Az. Ag. Rigo e rilevava, quanto all'eccezione di nullità dell'intimazione impugnata per violazione e/o elusione del giudicato, che la stessa avrebbe dovuto essere dedotta con azione per ottemperanza alla luce del disposto di cui all'art. 31 co. 4 c.p.a.

La suddetta sentenza, peraltro, evidenziava che «*nulla vieta al ricorrente di proporre innanzi al giudice competente, da individuarsi ai sensi dell'art. 113 c.p.a, l'azione di cui all'art. 112 co. 2 lett. c) c.p.a*» per far ottemperare l'amministrazione resistente al disposto della

sentenza del Tribunale di Crema.

\*\*\*

Ciò intende fare l'Az. Ag. Rigo con il presente ricorso, sulla base delle seguenti ragioni

### IN DIRITTO

#### **a) Sulla competenza del giudice adito**

Preliminarmente, si rileva come la competenza di codesto Tribunale Amministrativo regionale sia stata individuata ai sensi dell'art. 113 co. 2 c.p.a., ovvero nella sua qualità di Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui si chiede l'ottemperanza.

Nel caso in questione infatti si chiede l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Crema n. 456/05 del 24.11.05.

#### **b) Sulla sussistenza dell'inottemperanza di AGEA.**

Come anticipato in punto di fatto, poiché altre autorità giudiziarie, sia amministrative che ordinarie, si erano pronunciate in maniera diversa rispetto al Tribunale di Crema con la sent. n. 456/05, trovandosi di fronte a contrasti di giudicato, l'amministrazione AGEA riteneva di chiedere un parere all'Avvocatura di Stato sulla linea di condotta da tenere. Quest'ultima, secondo quanto riferito da AGEA, che ben si è guardata dall'esibire detto parere, avrebbe sostenuto che: "il giudizio del Tribunale di Crema non fosse pervenuto ad alcuna pronuncia di merito essendo stato annullato dalla suprema Corte di Cassazione per carenza di giurisdizione per analogo ricorso presentato presso il Tribunale di Udine."

Orbene, non vi è chi non veda l'assurdità logica di tale ragionamento, ammesso e non creduto che l'Avvocatura di Stato abbia effettivamente sostenuto una tale tesi. Infatti, se detto ragionamento fosse corretto, si dovrebbe ritenere che il giudicato non abbia più alcun valore, in quanto la Corte di Cassazione avrebbe il potere di eliderlo, senza tuttavia che alcuna norma le conferisca detto potere.

Infatti, la sentenza del Tribunale di Crema che ha annullato tutto il prelievo supplementare comunicato agli acquirenti per tutti i loro produttori conferenti, non essendo stata impugnata da alcuno, è passata in giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c..

Orbene, la sentenza del Tribunale di Crema non è sicuramente più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i casi previsti dai nn°4 e 5 dell'art. 395, come risulta dall'attestazione della Cancelleria del Tribunale apposta in calce alla sentenza, che ne certifica la definitività.

Accertato, dunque, che detta sentenza è passata in giudicato, non vi sono dubbi, in forza di quanto disposto dall'art. 2909 c.c., secondo cui: "L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa", che nessuna ulteriore sentenza, peraltro pronunciata tra soggetti diversi, possa far venir meno la sua efficacia.

Dato per assodato, dunque, che la sentenza del Tribunale di Crema, in assenza di revisioni della stessa, sia allo stato intoccabile, è conseguenza logica che nessuna altra sentenza, sia pur della Cassazione a Sezioni Unite, che abbia dettato principi di diritto diversi e contrastanti con quelli indicati in detta sentenza, possa far venir meno la sua piena efficacia.

Al fine di dimostrare ciò è sufficiente leggere le sentenze del Tribunale di Crema (doc. 01) e della Corte di Cassazione (doc. 04) per capire che si tratta di due cause completamente diverse, anche se entrambe hanno trattato dei problemi giuridici analoghi: la sentenza del Tribunale di Crema è la n°456/2005 ed è stata emessa su ricorso n°1267/2003 proposto dalle Cooperative Latte Padano 6 s.c.a.r.l., Latte Padano 5 s.c.a.r.l., Latte Tipico 1 s.c.a.r.l., Latte 2003 s.c.a.r.l., Latte Padano 3 s.c.a.r.l., Giuseppe Verdi 2001 s.c.a.r.l., Produttori Latte della Serenissima s.c.a.r.l., Cosplat Friuli Venezia Giulia s.c.a.r.l. nei confronti di AGEA, mai costituita in giudizio e che non ha mai impugnato la sentenza; la sentenza della Corte di Cassazione, invece, è stata emessa su ricorso di AGEA, che ha impugnato la sentenza del Tribunale di Udine n°744/04, che aveva accolto il ricorso presentato dalla sola Az. Ag. Nicolin Francesco contro AGEA.

Dalla lettura di questa seconda sentenza, peraltro, non è neppure appurabile se si è trattato di provvedimenti riguardanti la stessa annata lattiero-casearia, ma risulta evidente che si è trattato di una sentenza emessa tra parti diverse, avente conseguentemente e necessariamente ad oggetto provvedimenti diversi, e volta all'annullamento di una sentenza di primo grado di un tribunale diverso, quello di Udine e non quello di Crema. Sostenere, quindi, che la sentenza della Corte di Cassazione abbia annullato una

sentenza diversa da quella per cui era stato presentato ricorso non trova alcun fondamento ed è gravemente lesivo degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.. con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati che su questi presupposti si basano.

Né è sostenibile che il Tribunale di Crema non fosse pervenuto ad alcuna pronuncia di merito, visto che, dopo aver risolto la questione sulla giurisdizione sia pur in termini diversi da quelli poi sostenuti dalla Cassazione, aveva annullato il prelievo supplementare nel merito, con sentenza, vale la pena ribadirlo, passata in giudicato.

Nemmeno sarebbe corretto ritenere che la pronuncia del Tribunale di Crema, di indirizzo contrario rispetto a quanto sancito dal TAR Lazio, resa a favore degli acquirenti, non avrebbe potuto avere effetto nei confronti dei produttori, in considerazione di una asserita prevalenza del giudicato amministrativo.

Infatti, se è pur vero che la giurisdizione in materia di prelievo supplementare, dopo una lunga querelle giurisprudenziale sul punto ed il susseguirsi di norme di contenuto opposto, è oramai ad oggi pacificamente attribuita al giudice amministrativo, occorre notare in primo luogo che non è sempre stato così, ed in secondo luogo che la prevalenza non dipende necessariamente dall'attribuzione della giurisdizione, ma dallo stato dei giudizi e dal fatto che la sentenza sia definitiva oppure no.

Infatti, l'art. 2909 c.c. non fa alcuna distinzione in merito, limitandosi a disporre che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato, a prescindere dal giudice che l'ha emessa, dalla sua competenza o altro. Il fatto, dunque, che il Tribunale di Crema fosse privo di giurisdizione quando ha emesso la sentenza, che tuttavia, è divenuta definitiva, non fa venir meno la sua efficacia.

Il problema che potrebbe porsi, in realtà, non è tanto quello apparentemente evidenziato dall'Amministrazione circa la prevalenza della sentenza amministrativa su quella del giudice ordinario, quanto quello riguardante il fatto che il giudicato si è formato tra AGEA e gli acquirenti, all'esito di un giudizio in cui i produttori non erano parti. Infatti, in forza dell'art. 2909 c.c., secondo cui la sentenza fa stato solo fra le parti in causa, non essendo stati i produttori parti di quella causa, gli effetti di quella sentenza non dovrebbero potersi a loro trasmettere.

Detto principio, che è ripreso anche dal primo comma dell'art. 1306 c.c., tuttavia, è mitigato dal secondo comma dello stesso articolo con riferimento alle obbligazioni solidali. La norma richiamata, infatti, dispone che i debitori solidali possono opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore stesso ed altro coobbligato in solido, salvo che la sentenza si basi su eccezioni personali al coobbligato che l'ha ottenuta.

In ordine al fatto che produttore ed acquirente siano obbligati in solido, non sembrano esservi dubbi, trattandosi sicuramente di una ipotesi di obbligazione solidale "a interesse uni-soggettivo" (c.d. solidarietà dipendente), prevista nell'interesse esclusivo di uno dei debitori (il produttore appunto) e che nei rapporti interni ricade interamente sulla parte nel cui interesse è sorta l'obbligazione solidale.

Nel caso di "solidarietà dipendente", in cui la responsabilità di un coobbligato dipende da quella di un altro (come avviene, ad es., per il fideiussore), si hanno cause dipendenti, connesse non solo per l'oggetto, ma legate tra loro da rapporti di pregiudizialità-dipendenza.

Nel caso di specie, non vi sono dubbi che l'obbligo di versare il prelievo supplementare è sorto in capo al produttore, che è e rimane l'obbligato principale, ma l'acquirente, al quale solo è stato comunicato ed intimato il pagamento del prelievo che ciascun produttore suo conferente deve versare, funge da garante di tale versamento. Si tratta, peraltro, di una garanzia inversa, si potrebbe dire, nel senso che, diversamente da quello che solitamente accade nei rapporti fideiussori, AGEA prima chiede il pagamento all'acquirente e solo nell'ipotesi in cui questi non sia in grado di farlo, può chiederlo direttamente al produttore. In altri termini vi è un rapporto di solidarietà dipendente biunivoca, in quanto e in ogni caso, qualora il prelievo sia annullato per il produttore lo è anche per l'acquirente e viceversa. Allo stesso modo, il pagamento da parte di uno dei due soggetti obbligati, libera entrambi.

Peraltro non sussiste, per consolidata giurisprudenza, litisconsorzio necessario tra gli eventuali obbligati in solido per il risarcimento di un danno contabile (cfr., tra le molte, Sez. App. I<sup>a</sup> n. 200 del 27.5.2004; id. n. 60 del 24.2.2004; Sez. Lazio n. 1442

del 18.7.2005) e non è vi quindi obbligo processuale di integrare il contraddittorio con gli altri soggetti eventualmente ritenuti o asseriti dalle difese coobbligati in solido con la convenuta Cooperativa.

Infatti la plurisoggettività dei rapporti obbligatori (anche risarcitori) non configura una condizione per il litisconsorzio necessario: se l'obbligazione è solidale, come nel caso di specie (in ragione, come si preciserà in seguito, della natura intenzionale/dolosa del comportamento omissivo della Cooperativa; art. 1, comma 1 quinquies, L. n. 20/1994), non è necessaria la contestuale presenza in giudizio di tutti gli obbligati solidali, in quanto il creditore ha facoltà di rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro dei diversi obbligati (cfr. Sezioni Riunite di questa Corte n. 22/A del 13.2.1997) (Corte Conti, Reg. Friuli-Venezia Giulia, Sez. giurisd., 17/02/2009, n°54) e "Va, invero, anticipato in questa sede come tra l'acquirente ed il produttore vi sia un vincolo di solidarietà assimilabile al rapporto tra sostituto di imposta e sostituto in ambito fiscale (Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3101) con obbligo a carico del primo di comunicare al secondo gli adempimenti richiesti dall'ente preposto (nel caso di specie, AGEA)." (T.A.R. Roma, Sez. II, 02/03/2010, n°3270).

Una volta stabilito che tra l'acquirente e il produttore vi è un rapporto di solidarietà dipendente è giocoforza concludere nel senso che l'annullamento dell'obbligazione per uno di essi si estende necessariamente anche all'altro: il venir meno dell'obbligo per uno di essi, trattandosi del medesimo obbligo, non può che venir meno anche per l'altro. Così si è più volte espressa anche la giurisprudenza, secondo cui: "In tema di effetti del giudicato, la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nei quali sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa." (Cassazione Civ., Sez. Lav., 31/01/2014, n°2137).

Tanto ciò è vero che la stessa AGEA, a seguito dell'emissione della sentenza del Tribunale di Crema, aveva provveduto ad annullare il prelievo per tutti i produttori che avevano conferito il loro latte per quell'annata alle aziende acquirenti ricorrenti ed ha emesso l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna impugnazione su considerazioni del tutto diverse ed errate, come si è già posto in evidenza.

In ogni caso, qualora fossero necessarie ulteriori considerazioni in merito, è sufficiente ricordare che il secondo comma dell'art. 1306 c.c. introduce un'eccezione notevole alla regola stabilita dall'art. 2909 c.c. e dal primo comma dello stesso art. 1306 c.c., secondo i quali il giudicato non vale inter alios, in quanto stabilisce appunto che il coobbligato solidale, che non fu parte del processo intervenuto tra il creditore ed il coobbligato solidale, potrà giovare del giudicato inter alios, sol che lo chieda esercitando un diritto potestativo e, così, attraverso eccezione o domanda ritualmente e tempestivamente proposte. Quest'ampliamento della latitudine soggettiva del giudicato, nei soli limiti dell'eventum litis (in utilibus, sed non in damnis), è circoscritta da due limiti: 1) il condebitore solidale non deve essere stato parte del processo che altro coobbligato ha posto in essere contro il creditore e da cui è scaturita la sentenza favorevole; 2) il giudicato di accertamento negativo dell'obbligazione aliunde formatosi non deve essersi fondato su ragioni personali al condebitore assolto, limiti che sicuramente non si possono ravvisare nel caso di specie.

Infatti, la ricorrente non è stata parte nel processo che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale di Crema che ha annullato il prelievo per tutti e l'annullamento del prelievo non si è verificato per ragioni opponibili dai soli acquirenti, ma per difetti oggettivi dei provvedimenti impugnati (difetto di motivazione in ordine ai dati utilizzati per la compensazione nazionale a seguito della quale AGEA ha proceduto alla liquidazione dei prelievi dei singoli produttori). Così ancora una volta anche la giurisprudenza: "La regola di cui all'art. 1306, secondo comma, c.c., secondo cui condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla". (Cass. Civ., Sez. I, 26/02/2016, n°3811). E non vi è dubbio alcuno che l'odierna ricorrente conferisse il latte nell'annata 2002/2003 proprio ad una delle cooperative (Cospalat) parti del giudizio avanti al Tribunale di Crema, in quanto ciò emerge chiaramente dalla stessa comunicazione di AGEA n. 2016.000.2320 (cfr. doc. 03).

Nemmeno, prevenendo una possibile obiezione di controparte, potrebbe affermarsi l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa in questa sede, in quanto la sentenza ottemperanda è passata in giudicato solamente il 24.11.06 e il ricorso introduttivo del giudizio n. 127/2016 avanti il TAR di Trieste è stato notificato all'amministrazione il 18.03.16, con pacifico effetto interruttivo, ai sensi dell'art. 2943 c.c., del termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 114 co. 1 c.p.a..

Ma vi è di più. In origine AGEA aveva dato ottemperanza alla sentenza, tanto da emettere la nota del 22.11.13 n. 2788 (doc. 11) con cui dichiarava l'irrecuperabilità del prelievo, con la conseguenza che alcuna azione avrebbe potuto intraprendere la ricorrente, sino al 26.01.16, quando veniva formalmente a conoscenza del fatto che AGEA aveva modificato i propri intendimenti. A rigore, dunque, il termine prescrizionale decorre da quest'ultima data, ossia da quando AGEA ha manifestato la volontà di non ottemperare alla sentenza a cui in precedenza aveva spontaneamente dato seguito.

\*\*\*

Sussistono pertanto tutti i presupposti perché il Tribunale ordini all'amministrazione intimata l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Crema n. 456/05 del 24.11.05 e dichiari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 co. 4 lett. b), nulli tutti gli atti in violazione ed elusione del suddetto giudicato, con particolare riferimento alla comunicazione di AGEA n. 2016.0002320 del 21.01.16 avente ad oggetto "Regime quote latte - versamento del prelievo esigibile", con la quale veniva comunicato alla ricorrente il prelievo supplementare ex art. 8 quinquies co. 1 l. n. 33/09 .

\*\*\*

#### **ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 114 c.p.a l'azione per ottemperanza ex art. 112 co. 2 lett. C) c.p.a. si propone mediante ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta;
- che parti del giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Crema oggetto del presente giudizio erano, oltre alla pubblica amministrazione A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, anche le parti private Cooperativa Latte Padano 6 s.c.a.r.l., Cooperativa Latte Padano 5 s.c.a.r.l., Cooperativa Latte Tipico 1 s.c.a.r.l., Cooperativa Latte 2003 s.c.a.r.l., Cooperativa Latte Padano 3 s.c.a.r.l., Cooperativa Giuseppe Verdi 2001 s.c.a.r.l., Cooperativa Produttori Latte della Serenissima s.c.a.r.l. e Associazione Cospalat Friuli Venezia Giulia s.c.a.r.l.;
- che tutte le suddette cooperative, ad eccezione della Associazione Cospalat Friuli Venezia Giulia s.c.a.r.l., risultano cancellate dal registro delle imprese;
- che, in particolare, la Cooperativa Latte Padano 6 s.c.a.r.l. è cancellata dal 03.03.14 (doc. A), la Cooperativa Latte Padano 5 s.c.a.r.l. è cancellata dal 26.08.15 (doc. B), la Cooperativa Latte Tipico 1 s.c.a.r.l. è cancellata dal 04.10.13 (doc. C), la Cooperativa Latte 2003 s.c.a.r.l. è cancellata dal 11.06.14 (doc. D), la Cooperativa Latte Padano 3 s.c.a.r.l. è cancellata dal 19.04.12 (doc. E), la Cooperativa Giuseppe Verdi 2001 s.c.a.r.l. è cancellata dal 05.01.10 (doc. F), la Cooperativa Produttori Latte della Serenissima s.c.a.r.l. è cancellata dal 22.01.14 (doc. G);
- che l'avvenuta cancellazione delle suddette società impedisce che le stesse possano essere convenute in giudizio e che sarebbe pertanto necessario evocare in giudizio i soci cui fanno capo le azioni passive della società dopo l'estinzione della stessa (cfr. sent. SS.UU 6070/2013);
- che tuttavia le suddette società, alcune delle quali peraltro estinte da molti anni, erano società cooperative con un numero molto elevato di soci, come si evince dall'oggetto sociale delle stesse;
- che pertanto sarebbe estremamente difficile ed oneroso per l'odierna ricorrente notificare il proponendo ricorso per ottemperanza a tutti i destinatari, e cioè ai soci delle cooperative parti del giudizio di merito oramai cancellate;

\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso e motivato la sottoscritta procuratrice nella veste sopraindicata

#### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Brescia voglia accogliere le seguenti

## CONCLUSIONI

### **In via preliminare di rito:**

a. Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Brescia, ai sensi degli artt. 41 co. 4 c.p.a. e 150 e ss c.p.c., disporre che la notificazione del presente ricorso nei confronti delle parti Cooperativa Latte Padano 6 s.c.a.r.l., Cooperativa Latte Padano 5 s.c.a.r.l., Cooperativa Latte Tipico 1 s.c.a.r.l., Cooperativa Latte 2003 s.c.a.r.l., Cooperativa Latte Padano 3 s.c.a.r.l., Cooperativa Giuseppe Verdi 2001 s.c.a.r.l. e Cooperativa Produttori Latte della Serenissima s.c.a.r.l. sia effettuata per pubblici proclami, prescrivendone le modalità.

### **Nel merito:**

1. Ordinarsi all'amministrazione intimata l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Crema n. 456/05 del 24.11.05.
2. Dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 co. 4 lett. b), nulli tutti gli atti in violazione ed elusione del suddetto giudicato, con particolare riferimento alla comunicazione di AGEA n. 2016.0002320 del 21.01.16.

Spese, competenze, ed onorari di lite interamente rifusi.

### **Si allegano:**

01. Copia autentica del Tribunale di Crema n. 456/05 del 24.11.05.
02. Attestazione passaggio in giudicato.
03. Comunicazione di AGEA n. 2016.000.2320.
04. Copia sentenza Corte di Cassazione n. 26939/2005 del 10.11.05.
05. Copia istanza di autoannullamento inviata da Az. Ag. Schnabl ad Agea del 22.2.16.
06. Copia lettera raccomandata inviata da Agea il 29.02.16 all'Az.Ag. Schnabl.
07. Copia ricorso del 07.03.16 avanti il T.A.R. di Trieste.
08. Copia memoria ex art. 73 c.p.a nel procedimento avanti il T.A.R. di Trieste.
09. Copia sent. n. 997/2017 del T.A.R. di Brescia.
10. Copia sent. n. 242/2018 pubbl. il 09.07.18 del T.A.R. di Trieste.
11. Copia comunicazione di AGEA del 09.03.2016.

In riferimento all'istanza di notificazione per pubblici proclami:

- A. Visura ordinaria Cooperativa Latte Padano 6 s.c.a.r.l..
- B. Visura ordinaria Cooperativa Latte Padano 5 s.c.a.r.l..
- C. Visura ordinaria Cooperativa Latte Tipico 1 s.c.a.r.l..
- D. Visura ordinaria Cooperativa Latte 2003 s.c.a.r.l..
- E. Visura ordinaria Cooperativa Latte Padano 3 s.c.a.r.l..
- F. Visura ordinaria Cooperativa Giuseppe Verdi 2001 s.c.a.r.l..
- G. Visura ordinaria Cooperativa Produttori Latte della Serenissima s.c.a.r.l..

Si dichiara che trattandosi di ricorso di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato l'importo del contributo unificato è di euro 300,00.

Treviso - Brescia, 13.12.18

-Avv. Catia Salvalaggio -

\*\*\*